



CORTE DEI CONTI

REPUBBLICA ITALIANA

SEZIONE DI CONTROLLO PER IL TRENTINO - ALTO ADIGE/SÜDTIROL

SEDE di TRENTO

composta dai Magistrati:

Marilisa BELTRAME	Consigliere (Presidente <i>f.f.</i>)
Tullio FERRARI	Consigliere
Gianfranco BERNABEI	Consigliere
Carmine PEPE	Referendario (relatore)

VISTI gli artt. 97, 100 e 125 della Costituzione;

VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio Decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTO il d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 recante l'approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol;

VISTO l'art. 6, comma 3-ter del D.P.R. 15 luglio 1988, n. 305 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol per l'istituzione delle sezioni di controllo della Corte dei conti di Trento e di Bolzano;

VISTA la Legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTO il regolamento n. 14/2000 per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite in data 16 giugno 2000, e successive modificazioni;

VISTA la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTA la legge del 5 giugno 2003, n. 131, recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*, in particolare l'art. 7, comma 8;

VISTI gli indirizzi ed i criteri generali per l'esercizio dell'attività consultiva approvati dalla Sezione delle Autonomie nell'adunanza del 27 aprile 2004 come modificati e integrati dalla deliberazione della medesima Sezione n. 9/SEZAUT/2009/INPR del 3 luglio 2009 e dalla deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 54/CONTR/2010 del 17 novembre 2010;

VISTA la nota a firma del direttore di Trentino Mobilità S.p.a., prot. Corte dei Conti 1305 del 27 giugno 2023, e relativi allegati

VISTA la nota di Trentino Mobilità s.p.a. del 10 luglio 2024, prot. Corte dei Conti n. 1330 di pari data e relativi allegati

VISTA l'ordinanza n. 38 del 25 luglio 2024, con la quale il Presidente della Sezione ha convocato il Collegio per l'odierna Camera di consiglio;

UDITO il magistrato relatore, Ref. Carmine Pepe, designato con ordinanza del Presidente n. 35 del 4 luglio 2024, ed esaminata la documentazione agli atti;

FATTO

La nota indicata in epigrafe reca in oggetto *“Richiesta di recesso da parte di un socio pubblico di Trentino Mobilità”*. In essa, e relativi allegati, Trentino Mobilità S.p.a. ha dettagliatamente illustrato la vicenda che oppone la società al Comune di Pergine Valsugana, e chiede alla scrivente Sezione se *“sia possibile il recesso del Comune di Pergine Valsugana da socio di Trentino Mobilità spa”*.

La nota è pervenuta a seguito della formale richiesta di recesso presentata dal Comune alla società il 29 marzo 2024 e alla successiva riunione del Consiglio di amministrazione della Società del 22 aprile 2024, il cui verbale è stato acquisito dalla Sezione a seguito di apposito supplemento istruttorio.

In detta nota si rappresenta in particolare che:

- il Comune di Pergine è socio di Trentino Mobilità S.p.a. (con lo 0,52%) ed ha affidato a quest'ultima, a far data dal 2007, secondo il regime *in house*, la gestione della sosta a pagamento su strada; negli anni successivi sono stati affidati ulteriori servizi, regolati, da ultimo, da un contratto di servizio stipulato nel 2017;
- nel 2022 tra il Comune e la società si è aperto un contenzioso relativamente alle somme che la Trentino Mobilità S.p.a. ha richiesto a copertura dei disavanzi nella gestione del servizio (per un importo di 31.051 euro);
- il Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 26.08.2022 ha disposto di affidare la gestione della sosta ad altra società *in house* (AmAmbiente spa) e con successiva Delibera del Consiglio comunale n. 45, del 30.10.2023, in aggiornamento dell'atto di ricognizione delle partecipazioni detenute (precedentemente approvato con deliberazione

del Consiglio Comunale n. 76 del 29.12.2021) ha stabilito la dismissione dell'intera quota detenuta in Trentino Mobilità S.p.a.; intenzione da ultimo confermata con delibera del Consiglio comunale n. 58 del 27.12.23;

- il Comune (a seguito della Delibera 45/23, sopra citata) ha esperito una procedura per l'alienazione della quota; a detta procedura ha partecipato solo Trentino Mobilità e il Comune ha dichiarato inammissibile la proposta, in quanto condizionata al pagamento delle fatture riferite ai *deficit* di gestione del parcheggio.

All'esito dell'infruttuoso tentativo di alienazione, il Comune ha richiesto pertanto alla società di procedere alla liquidazione della quota secondo le modalità di cui all'art. 2437-ter cod. civ., invocando in tal senso anche un precedente della Corte dei Conti (Friuli Venezia Giulia, deliberazione n. 158/PAR/2015) e taluni precedenti del giudice amministrativo (TAR Liguria sez. II 4 aprile 2016 sentenza 333 e 334), in base ai quali sarebbe ammessa una forma di scioglimento del rapporto societario *extra ordinem* che comporterebbe un diritto dell'amministrazione alla liquidazione del valore della partecipazione azionaria e il conseguente obbligo della società di corrisponderne il valore all'ente socio.

DIRITTO

1. La questione prospettata attiene, in estrema sintesi, alla sussistenza o meno del diritto del socio pubblico di una società *in house* (il Comune di Pergine, attuale detentore dello 0,52% del capitale sociale di Trentino Mobilità S.p.a.) alla liquidazione della propria quota secondo le previsioni dell'art. 2473-ter cod. civ. La società istante, anche avvalendosi di un parere legale, prospetta che tale diritto non potrebbe essere accordato né sulla base delle norme privatistiche e societarie, che circoscrivono il diritto di recesso ad ipotesi predeterminate - e qui, in tesi, non sussistenti - né alla luce delle previsioni del D.Lgs. 175/2016.

2. Ai fini della ricevibilità del quesito posto, anche in considerazione dei dubbi espressi in sede istruttoria, si ritiene necessario in via preliminare chiarire se l'istanza di parere debba essere inquadrata nell'ambito della funzione consultiva della Corte in materia di partecipazioni pubbliche di cui all'art. 5 del D.Lgs. 175/2016 ovvero nell'ambito della funzione consultiva in materia di contabilità pubblica, dell'art. 7 della l. 131/2001.

Al riguardo, si osserva come la richiesta di parere non contenga in proposito alcun riferimento.

Il Collegio osserva che, sebbene il quesito attenga in senso lato alla materia delle società a partecipazione pubblica, la questione specifica sottoposta debba considerarsi ricevibile solo ove inquadrata ai sensi dell'art. 7 della l. 131/03. La richiesta di parere, invero, attiene non già al tema dell'acquisto della qualità di socio da parte di un ente pubblico (fattispecie precipuamente considerata nell'ambito della funzione consultiva di cui all'art. 5 TUSP), bensì ad una vicenda del

tutto diversa, vale a dire la fase di scioglimento del rapporto, che esula dalla lettera e dallo scopo della citata norma.

2. Ciò chiarito, la richiesta di parere, pur così qualificata, non sussistendo una generalizzata funzione consultiva della Corte, non risulta comunque scrutinabile nel merito, dovendo pertanto essere dichiarata inammissibile. Essa, infatti, difetta dei requisiti tanto di ammissibilità soggettiva che oggettiva che consentirebbero di procedere ad una sua disamina.

3. Quanto all'ammissibilità **soggettiva**, occorre far riferimento sia all'art. 7, comma 8, della Legge 6 giugno 2003, n. 131 sia alle disposizioni di attuazione e, segnatamente, all'art. 6, comma 3-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 305 la quale prevede che siano la Regione o le Province Autonome a poter richiedere pareri alla Corte dei Conti *"anche per conto degli enti locali, singoli o associati, e degli altri enti e organismi individuati dall'articolo 79, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670"*. In quest'ottica è stato precisato che la richiesta deve pervenire dagli *"organi rappresentativi degli Enti (Presidente della Giunta Regionale, Presidente della Provincia...), anche al fine di evitare il rischio della disorganica proliferazione di richieste provenienti dallo stesso ente"* (cfr. la deliberazione di questa Sezione n. 9/2015/PAR d.d. 26 marzo 2015, e da ultimo, Deliberazione n. 5/2023, 19 gennaio 2023). Si rammenta, inoltre l'opportunità che l'invio delle richieste di parere avvenga tramite la Centrale pareri (<https://servizionline.corteconti.it/it/servizio/Portale-Centrale-Pareri>), come comunicato con nota della Presidente della Sezione regionale di controllo per il T.A.A. sede di Trento con nota del 3.5.2023 prot. 14, inviata alla Regione ed alla Provincia Autonoma di Trento.

3. Con riguardo al secondo profilo, relativo all'ammissibilità **oggettiva**, è stato più volte ribadito che sussiste simmetria tra la disciplina normativa nazionale e quella locale (cfr. la deliberazione di questa Sezione n. 9/2015/PAR d.d. 26 marzo 2015 cit.).

La funzione consultiva della Corte dei conti si svolge nella sola materia della *"contabilità pubblica"*, come declinata in ottica evolutiva dalla giurisprudenza contabile, con l'ulteriore limite derivante dalla possibilità di esprimersi unicamente su questioni che rivestano carattere generale e che non interferiscano con altre funzioni della Corte dei conti o di altre giurisdizioni (*ex multis* Sezione delle Autonomie deliberazione del 27 aprile 2004 e deliberazione n. 5/AUT/2006; Sezioni Riunite, deliberazione n. 54 del 17 novembre 2010).

La materia della contabilità pubblica va intesa in una nozione ben definita che non può comprendere qualsiasi attività amministrativa che abbia comunque riflessi di natura finanziaria (*ex multis* Sezione delle Autonomie deliberazione del 27 aprile 2004 e deliberazione n. 5/AUT/2006; Corte dei Conti Sezioni Riunite in sede di controllo deliberazione 54/2010; Corte dei Conti Sezione delle Autonomie Deliberazione 17/2020/QMIG). Diversamente, infatti, si perverrebbe *"al risultato di estendere l'attività consultiva a tutti i settori dell'azione amministrativa, in tal guisa realizzando, per di più, l'inaccettabile"*

risultato di immettere questa Corte nei processi decisionali degli Enti territoriali" (Sezione reg. Contr., Campania n. 3/2016/PAR).

La nozione di contabilità pubblica risulta invero riferibile alla normativa e ai relativi atti applicativi che disciplinano, in generale, l'attività finanziaria, ricomprendendo in particolare la disciplina dei bilanci e i relativi equilibri, l'acquisizione delle entrate, l'organizzazione finanziaria – contabile, la disciplina del patrimonio, la gestione delle spese, l'indebitamento, la rendicontazione e i relativi controlli, nonché a norme e principi attinenti agli equilibri di bilancio, come indicato nella Deliberazione n. 54/2010 resa dalle SS.RR. in sede di controllo.

4. Nel caso di specie, sotto il profilo soggettivo, la richiesta di parere è pervenuta direttamente da parte di un ente societario, a firma del proprio direttore, che sia pure in rapporto *in house* con una pluralità di enti locali, *non* rientra nel novero dei soggetti che, in ragione delle norme nazionali e di attuazione sopra citate, risulta legittimato alla richiesta di parere.

5. Sotto il profilo oggettivo, invece, va evidenziato come la questione, oltre a non rientrare nella materia di contabilità pubblica come sopra precisato, risulta prospettata in termini non generali, bensì proprio nell'ottica di conoscere l'avviso della Corte rispetto ad una specifica e concreta vicenda amministrativa, implicante la sussistenza o meno di un diritto soggettivo (quello di recesso, in capo al Comune) e del corrispondente dovere (di liquidazione, in capo alla Società). Tale vicenda è inoltre prospettata in termini di controversia che oppone le due parti, con inevitabile rischio sovrapposizione delle funzioni della Corte con quelle di altre giurisdizioni, stante i rischi di futuri contenziosi.

In altri termini, la risposta a tali quesiti implicherebbe *"la pronuncia in ordine ai rapporti societari e a quelli contrattuali tra i singoli comuni soci e il gestore che derivano, rispettivamente, dall'interpretazione e all'applicazione delle norme statutarie che regolano la vita della società in house e dal contratto di servizio relativo ai singoli rapporti, con inammissibile accertamento dell'eventuale titolarità di posizioni soggettive in capo ai soggetti coinvolti"* (così Corte Conti, Sez. Reg. Contr. Lombardia delib. 90/2020/PAR, del 1 luglio 2020).

In linea con gli orientamenti di questa Corte, deve pertanto escludersi l'ammissibilità di un quesito inteso come *"richiesta di "accertamento" della sussistenza del diritto di recesso e del correlato obbligo di liquidazione nel caso concreto"* posto che *"nell'esercizio della funzione consultiva e, più in generale, nell'esercizio della potestà di controllo"* non è dato alla Corte dei Conti *"compiere alcuna attività di accertamento in merito alla legittimità, in concreto, di pretese o diritti degli enti, non rilevando, sempre nella presente sede, la circostanza che il diniego espresso dalla società generi riflessi sulle finanze comunali, impedendo la realizzazione di una entrata"* (così Conti, Sez. Contr. Veneto delib. 362/2016/PAR, del 7 novembre 2016).

6. Per completezza, poi, è il caso di evidenziare che a diversa conclusione non può condurre la circostanza che sui temi prospettati nella richiesta di parere constino precedenti della medesima magistratura contabile: fra questi il citato precedente Corte dei conti., FVG 158/PAR/2015 reso effettivamente su questione analoga, sia pur nell'ambito di un quadro normativo previgente e che, comunque, è di parziale ammissibilità della richiesta. Dalla lettura del precedente emergono infatti significativi elementi di diversità sia relativamente alle disposizioni di attuazione dello statuto di autonomia ivi vigenti ed applicabili in ordine alla competenza consultiva della Corte e alla legittimazione soggettiva alla richiesta di parere sia, per quanto è dato desumere dal testo del provvedimento, della stessa fattispecie sostanziale prospettata all'esame del giudice contabile.

P.Q.M.

Nelle sopra esposte considerazioni è il deliberato di inammissibilità della Corte dei conti – Sezione di controllo per il Trentino-Alto Adige / Südtirol – Sede di Trento, in relazione alla richiesta di parere indicata in epigrafe.

Si dispone che copia della presente deliberazione sia trasmessa, a cura del servizio di supporto della Sezione, al Presidente della Provincia autonoma di Trento.

Così deciso, in Trento, nella Camera di Consiglio del 30 luglio 2024.

Il Magistrato relatore

Ref. Carmine PEPE

Il Presidente *ff.*

Cons. Marilisa BELTRAME

Depositato in Segreteria il 30 luglio 2024

Il Dirigente

Aldo PAOLICELLI